Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0445

Prodotti alimentari destinati al consumo umano: modifica di talune "direttive sulla colazione"

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(2023)0201 – C9-0140/2023 – 2023/0105(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0385/2023).

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio[20] stabilisce definizioni, denominazioni, regole comuni sulla composizione e requisiti di etichettatura per il miele.	(2) La direttiva 2001/110/CE del Consiglio[20] stabilisce definizioni, denominazioni, regole comuni sulla composizione***, qualità*** e requisiti di etichettatura per il miele.
[20] Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).	[20] Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Alla luce dello stretto legame tra la qualità del miele e la sua origine e della necessità che il consumatore non sia indotto in errore sulla qualità del prodotto, la direttiva 2001/110/CE stabilisce regole per l'etichettatura del luogo d'origine nel quale il miele è stato raccolto. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva dispone che il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto siano indicati sull'etichetta e prevede che, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine	(3) Alla luce dello stretto legame tra la qualità del miele e la sua origine e della necessità che il consumatore non sia indotto in errore sulla qualità del prodotto, la direttiva 2001/110/CE stabilisce regole per l'etichettatura del luogo d'origine nel quale il miele è stato raccolto. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva dispone che il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto siano indicati sull'etichetta e prevede che, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine

possa essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE", "miscela di mieli originari e non originari dell'UE". Le diverse regole adottate su questa base dagli Stati membri potrebbero aver indotto in errore i consumatori e ostacolato il funzionamento del mercato interno. Alla luce dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di rafforzare i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, è opportuno rivedere le regole per l'etichettatura dell'origine del miele e garantire che il paese o i paesi d'origine siano indicati sulla confezione. Alla luce delle dimensioni ridotte delle confezioni contenenti una sola porzione di miele (confezioni per la colazione) e delle difficoltà tecniche derivanti ***è quindi opportuno***, se il miele è originario di più paesi***, esentare tali confezioni dall'obbligo di elencare tutti i singoli paesi d'origine***.

possa essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE", "miscela di mieli originari e non originari dell'UE". Le diverse regole adottate su questa base dagli Stati membri potrebbero aver indotto in errore i consumatori e ostacolato il funzionamento del mercato interno. Alla luce ***degli obiettivi del Green Deal e*** dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di rafforzare i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine ***geografica*** degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, è opportuno rivedere le regole per l'etichettatura dell'origine del miele e garantire che il paese o i paesi d'origine siano indicati sulla confezione ***in ordine decrescente in base alla rispettiva quota percentuale del peso del miele in essa contenuto. Dato il particolare interesse dimostrato dai consumatori per l'origine geografica del miele in relazione alle sue caratteristiche e qualità e la necessità di una totale trasparenza in questo settore, il paese o i paesi d'origine, ossia dove il miele è stato raccolto, dovrebbero figurare sull'etichetta nello stesso campo visivo dell'indicazione del prodotto***. Alla luce delle dimensioni ridotte delle confezioni contenenti una sola porzione di miele (confezioni per

la colazione) e delle difficoltà tecniche derivanti, se il miele è originario di più paesi ***dovrebbe essere possibile indicare i paesi d'origine sull'etichetta utilizzando il codice paese ISO corrispondente, unicamente per tali confezioni di piccole dimensioni***.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Le relazioni della Commissione sulla contraffazione del miele, derivanti dall'azione coordinata dell'UE "From the hives" (Dagli alveari) e dall'azione coordinata dell'UE per prevenire talune pratiche fraudolente nel settore del miele, evidenziano il sospetto che una percentuale molto elevata di miele importato sia contraffatto e confermano una serie di casi di frode nel settore del miele, tra cui l'utilizzo di sciroppi di zucchero, la cui presenza è difficile da identificare anche attraverso metodi analitici sofisticati. La direttiva 2001/110/CE dovrebbe conferire alla Commissione il potere di stabilire metodi di analisi appropriati per garantire che il miele commercializzato nell'Unione sia conforme ai requisiti della legislazione. Dovrebbero essere adottate misure e disposizioni volte a limitare le possibilità di frode, agevolare i

controlli e consentire una migliore tracciabilità e analisi della qualità e dell'origine del miele. In tale contesto, l'obbligo di cui alla presente direttiva di indicare sull'etichetta i paesi d'origine con le rispettive percentuali dovrebbe inoltre creare le condizioni per l'attuazione di un sistema completo di tracciabilità. L'accesso a informazioni dettagliate e complete sull'origine e sulla composizione del miele renderebbe più semplice per i laboratori di analisi del miele verificare l'indicazione geografica riportata sulla confezione del miele e individuare le frodi. Per garantire l'accuratezza delle informazioni sul paese d'origine del miele, l'immissione sul mercato dovrebbe essere subordinata all'accuratezza delle informazioni fornite sulla composizione del prodotto. Per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero eseguire controlli periodici e basati sul rischio.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Al fine di limitare il più possibile le frodi connesse a prodotti contraffatti che non corrispondono alla

denominazione di "miele", rendere possibile la convalida delle informazioni fornite sull'origine e la qualità del miele e offrire la massima trasparenza, le norme dell'Unione sulla tracciabilità dovrebbero essere integrate con regole minime obbligatorie e armonizzate e con l'introduzione di un sistema di tracciabilità che garantisca la disponibilità e l'accesso a informazioni essenziali sull'origine del miele o dei mieli contenuti in una miscela, compresi il paese d'origine, l'anno di produzione e l'identificativo unico del produttore, lungo la catena di approvvigionamento. Per i mieli prodotti e importati nell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero potere seguire l'intera filiera fino agli apicoltori che effettuano la raccolta o, nel caso dei mieli importati, fino ai produttori. Tali norme non dovrebbero incrementare l'onere amministrativo a carico dei produttori, ma dovrebbero rendere più semplice per i consumatori e le autorità di controllo tenere traccia dell'intero percorso del miele, dalla raccolta all'imbottigliamento.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) Il termine "miele

filtrato" utilizzato nella direttiva 2001/110/CE tende a essere interpretato erroneamente dai consumatori, che non distinguono tra l'ultrafiltrazione e la filtrazione effettuata dagli apicoltori dopo avere estratto il miele per rimuovere le particelle di cera e altre sostanze estranee. Al fine di assicurare che i consumatori dispongano di informazioni accurate e garantire la tracciabilità e la verificabilità dell'autenticità e delle origini del miele, il miele ultrafiltrato, denominato "miele filtrato" nella direttiva 2001/110/CE, non dovrebbe più potere essere commercializzato ed etichettato come "miele". L'ultrafiltrazione si riferisce ai processi di filtrazione che utilizzano maglie di filtro di dimensioni inferiori a 100 µm, rimuovendo così la maggior parte del polline dal miele. Dal momento che il polline è l'elemento fondamentale presente nel miele, utilizzato per risalire alla sua origine durante le analisi, l'assenza di polline nel miele rende quasi impossibile verificare i dati forniti concernenti il paese o i paesi d'origine del miele. L'ultrafiltrazione altera pertanto il miele, privandolo di una delle sue principali componenti e caratteristiche, e ne impedisce la tracciabilità, consentendo così le frodi e le indicazioni fuorvianti per i consumatori. Se, in fase di analisi, un prodotto commercializzato come miele presenta poche o nessuna

traccia di polline, la sua immissione sul mercato e, se del caso, quella del lotto di cui fa parte, dovrebbe essere vietata. L'allegato II della direttiva 2001/110/CE dovrebbe pertanto essere modificato per specificare il livello di filtrazione consentito. Detto livello dovrebbe essere tale da non alterare in modo significativo la densità e lo spettro pollinico del miele, ma dovrebbe rimuovere la maggior parte dei corpi estranei presenti nel miele.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quinquies) Un trattamento termico superiore a 40 °C (± 5 °C) provoca la degradazione di alcune componenti del miele e i consumatori dovrebbero potere distinguere tra i mieli che sono stati degradati da tali trattamenti termici e gli altri mieli. Se il miele è trattato a temperature superiori ai 40 °C (± 5 °C), il termine "miele riscaldato" dovrebbe pertanto comparire sull'etichetta. Per verificare l'assenza di degradazione termica del miele, sarebbe opportuno stabilire una soglia minima per la presenza di invertasi nel miele, un enzima molto più sensibile che si degrada molto rapidamente ad alte temperature. Poiché il

riscaldamento del miele può comportare una modifica delle sue proprietà naturali, è importante stabilire una soglia al di sopra della quale il miele per uso industriale è considerato surriscaldato ai sensi della direttiva 2001/110/CE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 sexies) Entrambe le definizioni di "miele" contenute nella direttiva 2001/110/CE e nel Codex Alimentarius specificano chiaramente il lavoro svolto dalle api nell'alveare dopo aver raccolto il loro prodotto, che trasformano combinandolo con materiali specifici propri, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. La disidratazione e la successiva maturazione sono operazioni eseguite dalle api. Al di fuori dell'Unione, alcuni paesi accettano che il lavoro delle api nella produzione del miele si limiti alla raccolta delle secrezioni nettarifere delle piante o della melata. I mieli non maturi prodotti in questo modo hanno un contenuto di umidità ben superiore alla soglia del 20 % stabilita nella direttiva 2001/110/CE. Gli operatori lavorano con vasche riscaldate sottovuoto per limitare la temperatura di ebollizione

dell'acqua nel miele. Tuttavia, tale processo degrada il prodotto finale, impoverendone gli aromi e gli enzimi. La direttiva 2001/110/CE dovrebbe pertanto vietare questo processo di evaporazione sottovuoto per i mieli.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 septies)La commercializzazione di mieli non maturati naturalmente dalle api, la maggior parte dei quali è importata da paesi terzi, falsa la concorrenza nel mercato dell'Unione. Nella maggior parte dei casi, ciò comporta l'evaporazione sottovuoto dell'acqua contenuta nel miele, con conseguente impoverimento degli aromi naturalmente presenti. L'evaporazione rapida e artificiale dell'acqua dal miele è in contrasto con il lento processo di deumidificazione svolto naturalmente dalle api nell'alveare. L'evaporazione artificiale dovrebbe quindi essere proibita.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3 octies) La definizione di miele, come indicata nella direttiva 2001/110/CE, dovrebbe essere difesa in seno all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), al fine di evitare una definizione che consenta di esportare prodotti a basso costo con il nome di "miele", a scapito della qualità e della stabilità del mercato del miele dell'Unione e della fiducia dei consumatori nei prodotti dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto dell'approccio One Health per garantire che i legami tra salute umana, salute animale e ambiente siano rispettati. Il cibo e la produzione alimentare devono essere sani per gli esseri umani e gli animali e dovrebbero tenere conto del benessere degli animali e dei limiti planetari, comprese le emissioni di gas serra, al fine di garantire che gli obiettivi vincolanti stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio* siano pienamente rispettati.

**** Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento***

europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2012, la direttiva 2001/112/CE è stata modificata dalla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[22] per riflettere le nuove regole sugli ingredienti autorizzati, in particolare per quanto riguarda l'aggiunta di zuccheri, che non erano più autorizzati nei succhi di frutta. Alla luce di questa modifica dei requisiti di composizione dei succhi di frutta, l'industria dei succhi di frutta è stata autorizzata a utilizzare, solo per un anno, una dichiarazione per indicare che i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti, al fine di informare i consumatori e consentire loro di fare una distinzione chiara e immediata tra i succhi di frutta e certi altri prodotti analoghi in termini di aggiunta di zuccheri nei prodotti. Tale breve lasso di tempo si è rivelato insufficiente per informare la società del fatto che, in seguito alle nuove regole sugli ingredienti autorizzati, l'aggiunta di zuccheri non è più autorizzata nei succhi di frutta. Di	(5) Nel 2012, la direttiva 2001/112/CE è stata modificata dalla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[22] per riflettere le nuove regole sugli ingredienti autorizzati, in particolare per quanto riguarda l'aggiunta di zuccheri, che non erano più autorizzati nei succhi di frutta. Alla luce di questa modifica dei requisiti di composizione dei succhi di frutta, l'industria dei succhi di frutta è stata autorizzata a utilizzare, solo per un anno, una dichiarazione per indicare che i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti, al fine di informare i consumatori e consentire loro di fare una distinzione chiara e immediata tra i succhi di frutta e certi altri prodotti analoghi in termini di aggiunta di zuccheri nei prodotti. Tale breve lasso di tempo si è rivelato insufficiente per informare la società del fatto che, in seguito alle nuove regole sugli ingredienti autorizzati, l'aggiunta di zuccheri non è più autorizzata nei succhi di frutta. Di

conseguenza, per alcuni consumatori e operatori sanitari non è ancora chiaro che i succhi di frutta, contrariamente ai nettari di frutta, non possono contenere zuccheri aggiunti.

conseguenza, per alcuni consumatori e operatori sanitari non è ancora chiaro che i succhi di frutta, contrariamente ai nettari di frutta, non possono contenere zuccheri aggiunti. ***Il consumo eccessivo di zuccheri liberi o di edulcoranti senza zucchero è associato a effetti negativi sulla salute. Prodotti quali succhi o nettari trasformati che promuovono livelli di zucchero ridotti spesso non sono un'opzione più sana rispetto ai prodotti contenenti zuccheri naturali o senza zuccheri aggiunti e non sono adatti a sostituire la frutta o la verdura fresche. Al fine di garantire chiarezza per i consumatori e gli operatori sanitari, le etichettature fuorvianti che incoraggiano la sostituzione della frutta o di altri alimenti nutrienti con succhi o nettari trasformati non dovrebbero essere consentite. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rispettare i risultati dello studio dell'EFSA sul livello massimo di assunzione tollerabile di zuccheri alimentari, in particolare la raccomandazione secondo la quale gli zuccheri liberi e gli zuccheri aggiunti devono essere classificati congiuntamente dal punto di vista degli effetti sulla salute dei cittadini. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione dovrebbe presentare una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio* per informare meglio i consumatori sulla***

	presenza e sulla quantità di zuccheri liberi e zuccheri aggiunti in un prodotto.
_____	_____
[22] Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1).	[22] Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1). **** Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).***

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Alla luce del Green Deal e dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di sostenere i

consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine geografica degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, in linea con l'attuale legislazione in materia di prodotti ortofrutticoli freschi, è opportuno rivedere le regole per i succhi di frutta e garantire che il paese o i paesi d'origine dei frutti utilizzati per produrre succhi di frutta siano indicati sulla confezione in ordine decrescente.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Grazie ai progressi tecnici sono state sviluppate o si stanno sviluppando nuove tecniche di trasformazione per eliminare, del tutto o in parte, gli zuccheri naturalmente presenti nei succhi di frutta e nei succhi di frutta da concentrati, per rispondere alla crescente domanda dei consumatori di prodotti con un minore tenore di zucchero. Tali prodotti possono essere commercializzati nell'Unione nella misura in cui sono conformi a tutta la legislazione pertinente. Tuttavia sono ottenuti applicando un trattamento che non rientra tra quelli autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE e il loro tenore totale di zucchero,	(8) Grazie ai progressi tecnici sono state sviluppate o si stanno sviluppando nuove tecniche di trasformazione per eliminare, del tutto o in parte, gli zuccheri naturalmente presenti nei succhi di frutta e nei succhi di frutta da concentrati, per rispondere alla crescente domanda dei consumatori di prodotti con un minore tenore di zucchero. ***Queste nuove tecniche non dovrebbero portare all'utilizzo di edulcoranti o additivi per compensare l'effetto della riduzione dello zucchero sul gusto, sulla consistenza e sulla qualità del prodotto finale.*** Tali prodotti possono essere commercializzati nell'Unione nella misura in cui sono conformi

noto come livello Brix per una soluzione acquosa, è inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Di conseguenza, non possono recare la denominazione di vendita "succo di frutta" o "succo di frutta da concentrato".	a tutta la legislazione pertinente. Tuttavia sono ottenuti applicando un trattamento che non rientra tra quelli autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE e il loro tenore totale di zucchero, noto come livello Brix per una soluzione acquosa, è inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Di conseguenza, non possono recare la denominazione di vendita "succo di frutta" o "succo di frutta da concentrato".

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere pienamente conto degli effetti negativi dell'aspartame sulla salute dal momento che, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'aspartame potrebbe essere cancerogeno per gli esseri umani. A seguito degli annunci dell'OMS, l'EFSA dovrebbe procedere a un riesame dell'aspartame entro il 31 dicembre 2024.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Tali prodotti sono sempre più disponibili sul mercato dell'Unione. Al fine di ***facilitarne l'immissione sul mercato interno, tenendo anche conto della necessità di incoraggiare la riformulazione dei prodotti per*** ridurre la quantità di zuccheri presenti nei succhi di frutta, è opportuno creare una nuova categoria di prodotti per i succhi di frutta i cui zuccheri naturalmente presenti sono stati eliminati, del tutto o in parte, mantenendo, al tempo stesso, tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali. Tali prodotti dovrebbero riportare la denominazione "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri" o "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e avere un livello Brix inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, la riduzione del tenore di zucchero deve essere almeno del 30 % rispetto al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato. È pertanto opportuno aggiungere la nuova categoria di prodotti nell'allegato I, parte I, della direttiva 2001/112/CE, nonché stabilire norme sugli ingredienti autorizzati per tali prodotti e sui trattamenti e sulle sostanze autorizzati.	(9) Tali prodotti sono sempre più disponibili sul mercato dell'Unione. Al fine di ***facilitare l'innovazione che permette*** di ridurre la quantità di zuccheri presenti nei succhi di frutta ***e l'immissione sul mercato interno di tali prodotti***, è opportuno creare una nuova categoria di prodotti per i succhi di frutta i cui zuccheri naturalmente presenti sono stati eliminati, del tutto o in parte, mantenendo, al tempo stesso, tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali. ***Qualsiasi forma di zuccheri o edulcoranti aggiuntivi, siano essi naturali o artificiali, dovrebbe essere strettamente vietata in tali prodotti.*** Tali prodotti dovrebbero riportare la denominazione "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri" o "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e avere un livello Brix inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, la riduzione del tenore di zucchero deve essere almeno del 30 % rispetto al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato. È pertanto opportuno aggiungere la nuova categoria di prodotti nell'allegato I, parte I, della direttiva 2001/112/CE, nonché stabilire norme sugli ingredienti autorizzati per tali prodotti e sui trattamenti e sulle sostanze autorizzati.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Qualora si aumenti la quantità di frutta utilizzata per produrre confetture e gelatine, si riduce la quantità di zucchero aggiunto necessaria per raggiungere il contenuto minimo di sostanza secca solubile in questi prodotti. Per motivare la produzione di confetture con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, tenendo conto al tempo stesso della necessità di ridurre il tenore di zuccheri liberi, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di confettura e confettura extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. Per motivare la produzione di gelatine con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di gelatina e gelatina extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. Analogamente per aiutare i consumatori a operare scelte alimentari più informate e salutari, è opportuno autorizzare l'uso delle denominazioni riservate definite nella parte I di tale allegato per i prodotti che hanno un contenuto di sostanza secca solubile inferiore al 60 %, ma che soddisfano le condizioni applicabili all'indicazione nutrizionale "a tasso ridotto di zuccheri" di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda lo zucchero	(16) Qualora si aumenti la quantità di frutta utilizzata per produrre confetture e gelatine, si riduce la quantità di zucchero aggiunto necessaria per raggiungere il contenuto minimo di sostanza secca solubile in questi prodotti. Per motivare la produzione di confetture con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, tenendo conto al tempo stesso della necessità di ridurre il tenore di zuccheri liberi, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di confettura e confettura extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. Per motivare la produzione di gelatine con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di gelatina e gelatina extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. ***Inoltre, tutti i componenti dovrebbero essere indicati sull'etichetta e non si dovrebbe compensare la riduzione del tenore di zucchero attraverso edulcoranti.*** Analogamente per aiutare i consumatori a operare scelte alimentari più informate e salutari, è opportuno autorizzare l'uso delle denominazioni riservate definite nella parte I di tale allegato per i prodotti che hanno un contenuto di sostanza secca solubile inferiore al 60 %,

ridotto.	ma che soddisfano le condizioni applicabili all'indicazione nutrizionale "a tasso ridotto di zuccheri" di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda lo zucchero ridotto.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Alla luce del Green Deal e dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di sostenere i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine geografica degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, in linea con l'attuale legislazione in materia di prodotti ortofrutticoli freschi, è opportuno rivedere le regole relative alle confetture, gelatine, marmellate e alla crema di marroni e garantire che il paese o i paesi d'origine dei frutti utilizzati per produrre tali prodotti siano indicati sulla confezione in ordine decrescente.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di ***diciotto*** mesi. Per consentire agli operatori di avere il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva dovranno essere applicate solo a decorrere da ***24*** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.	(23) Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di ***dodici*** mesi. Per consentire agli operatori di avere il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva dovranno essere applicate solo a decorrere da ***18*** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 2 della direttiva 2001/110/CE è così ***modificato***:	***La*** direttiva 2001/110/CE è così ***modificata***:

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 2, punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
2) le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere	"2) le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere

sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione ***del miele filtrato,*** del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.	sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.***";***

Emendamenti 20 e 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 2 – comma 2 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 ter) all'articolo 2, punto 2, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) a esclusione ***del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento***:	"b) ***tranne che per il miele per uso industriale, queste denominazioni possono essere completate da indicazioni relative:***
	– all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
	– all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
	– a criteri di qualità specifici. "

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 2 – comma 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) all'articolo 2, punto 2, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
	"b bis) ogni miele commercializzato con un'identificazione diversa da quella dell'apicoltore possiede un codice identificatore collegato a un sistema di tracciabilità che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di risalire all'intera catena di approvvigionamento di un dato miele fino agli apicoltori. Le informazioni personali incluse nel sistema di tracciabilità saranno accessibili ai consumatori solo previo accordo dei produttori del lotto o dei lotti in questione. "

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
"a) il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull'etichetta. Se il miele è ***originario di più paesi***, ***i paesi d'origine in cui il miele è*** stato raccolto ***sono indicati*** sull'etichetta ***delle confezioni***	"a) il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull'etichetta. Se il miele è stato raccolto ***in un solo paese***, ***tale paese è indicato*** sull'etichetta ***nella parte anteriore della confezione in prossimità del***

contenenti più di 25 g;	***nome commerciale del prodotto. Se il miele è costituito da una miscela di mieli raccolti in più paesi, l'elenco dei paesi d'origine è indicato sull'etichetta nella parte anteriore della confezione in ordine decrescente di quantità, con le percentuali esatte contenute nella miscela, con una tolleranza del 5 %."***

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 4 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"a bis) per confezioni contenenti più di 30 g, la quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine è indicata sull'etichetta utilizzando uno dei seguenti intervalli:
	> 90 %,
	70 %-90 %,
	50 %-70 %,
	30 %-50 %,
	10 %-30 %,
	< 10%;
	per confezioni contenenti 30 g o meno, la quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine può essere indicata sull'etichetta utilizzando uno dei seguenti intervalli:
	> 75 %,
	50 %-75 %,

25 %-50 %,

***<25 %.*"**

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 4 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"a ter) per confezioni contenenti meno di 30 g di miscela di mieli originari di più paesi, i paesi d'origine possono essere indicati sull'etichetta a mezzo del codice paese ISO 3166 alpha-2."

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 4 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"a quater) qualora almeno il 98 % del peso contenuto nella miscela provenga congiuntamente da due paesi d'origine, non è necessario indicare sull'etichetta i paesi d'origine delle restanti quantità."

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 2, punto 4, è aggiunta la lettera seguente:
	"b bis) è istituito un laboratorio di riferimento dell'UE per il miele, al fine di migliorare i controlli e di individuare le sofisticazioni del miele mediante analisi sistematiche del miele, utilizzando i più recenti metodi di prova per dimostrare l'autenticità e la qualità del miele;".

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Ove si tratti di miele ***filtrato e di*** miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti ***commerciali*** indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte ***2, lettera b), punto VIII e parte*** 3.	"Ove si tratti di miele ***destinato all'industria come il*** miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti ***di vendita*** indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte 3.***";***

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2001/110/CE
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 4 bis
	Requisiti di tracciabilità
	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati entro il … [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] che stabiliscano una metodologia armonizzata per determinare l'origine precisa e l'autenticità del miele. Tale metodologia permette alle autorità competenti di risalire al paese o ai paesi d'origine del miele mediante analisi di laboratorio o qualsiasi altro metodo ritenuto opportuno e consente di individuare i livelli minimi possibili e ogni tipo di sofisticazione al fine di accertare l'autenticità del miele.
	2. A decorrere dal … [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'immissione sul mercato del miele è subordinata al rispetto dei requisiti di tracciabilità di cui al presente articolo. I controlli sui prodotti sono effettuati dalle autorità competenti al fine di verificarne la coerenza con il paese o i paesi d'origine indicati. Le autorità competenti effettuano controlli periodici e basati sul rischio nel loro territorio per stabilire se i prodotti in questione che l'operatore o il

	***commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato sono conformi alla presente direttiva.*"**

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Allegato I – paragrafo 2 – lettera b – punto viii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quater) all'allegato I, punto 2, lettera b), il punto viii) è sostituito dal seguente:
viii) miele ***filtrato***:	**"*viii*)** miele ***non riscaldato***:
miele ***ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini***.	miele ***estratto dai favi, fatto decantare e poi, se necessario, filtrato con un setaccio. Il miele così designato non è stato riscaldato fino a una temperatura tale da degradare gli enzimi e gli altri elementi termosensibili al punto da non soddisfare più i criteri di cui all'allegato II, punti 6 e 6 bis***."

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Allegato II – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quinquies) all'allegato II, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. ***Nei limiti del possibile,*** il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.	**"**Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. Il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali ***o essere stato esposto all'evaporazione sottovuoto***. ***Il miele, quando commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato al consumo umano, deve rispettare le caratteristiche di composizione di cui ai punti da 1 a 6. Inoltre, quando è commercializzato come "miele grezzo" o "miele vergine", deve essere conforme anche alle caratteristiche di composizione di cui al punto 6 bis.";***

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Allegato II – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 sexies) all'allegato II, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Fermo restando il punto 2, lettera b), punto viii), dell'allegato I, è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione ***di sostanze estranee inorganiche o organiche***.	***"Non è consentita alcuna modifica significativa del numero di pollini o dello spettro pollinico dei pollini di dimensioni inferiori a 100 µm. Non è consentita l'***estrazione ***di componenti del miele di dimensioni inferiori a 100 µm.";***

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Allegato II – paragrafo 4 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 septies) all'allegato II, paragrafo 4, è aggiunto il seguente punto:
	"6 bis. Indice di invertasi (unità di Gontarski) per il "miele non riscaldato", determinato dopo la lavorazione e la miscelazione - generalmente, non meno di 50 U/kg; - mieli a basso tenore di enzimi naturali, non meno di 25 U/kg.";

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"3 bis. Il paese d'origine della frutta utilizzata per la fabbricazione di succhi è indicato sull'etichetta anteriore. Se la frutta utilizzata è originaria di più paesi, i paesi d'origine sono indicati sull'etichetta in ordine decrescente in base alla rispettiva quota percentuale di frutta contenuta nel succo.";

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"4. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**, la dicitura ***"i succhi di frutta non possono contenere*** zuccheri ***aggiunti"*** può comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui alla parte I, punto 1, dell'allegato I della presente direttiva."	"4. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**, la dicitura ***"contiene soltanto gli*** zuccheri ***naturalmente presenti"*** può comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui alla parte I, punto 1, dell'allegato I della presente direttiva."

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
"6. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.";	"6. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, ***di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato,*** e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.";

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"7 bis. L'etichettatura dei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri o dei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato di cui all'allegato I, punto 6, non riporta indicazioni relative a caratteristiche positive, quali benefici per la salute, ingredienti o valore nutrizionale, rispetto alla frutta naturale presente nei

***succhi di frutta o ai prodotti di cui all'allegato I, punti da 1 a 4.*"**

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
	***"L'allegato I, parte I, punto 6, entra in vigore il ... [12 mesi dalla data in cui alla presente direttiva è aggiunta una definizione di "caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio].*"**

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"Articolo 3 bis
	Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta una proposta legislativa volta a modificare l'allegato I al fine di introdurre una definizione di "caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio" che contempli le principali specie

di frutta utilizzate nei succhi di frutta.;"

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b bis (nuovo)
Direttiva 2001/113/CE
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è inserito il paragrafo seguente:
	"4 bis. Il paese d'origine della frutta e dello zucchero utilizzati per la fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I è indicato sull'etichetta. Se tali prodotti sono fabbricati a partire da un'unica specie di frutta e la frutta utilizzata è originaria di più paesi, i paesi d'origine sono indicati sull'etichetta in ordine decrescente in base alla quota di ciascun paese d'origine relativa al peso della frutta e dello zucchero utilizzati per la fabbricazione del prodotto.
	Nel caso di prodotti fabbricati a partire da più specie di frutta originarie di più paesi, i paesi d'origine sono indicati sull'etichetta in ordine decrescente in base alla quota di ciascun paese d'origine relativa al peso della frutta utilizzata per la fabbricazione del prodotto.
	La quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine è indicata sull'etichetta della confezione utilizzando i seguenti intervalli:

	> 90 %,
	70 %-90 %,
	50 %-70 %,
	30 %-50 %,
	10 %-30 %,
	< 10%;
	per le confezioni contenenti 30 g o meno di prodotto, la quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine può essere indicata sull'etichetta utilizzando uno dei seguenti intervalli:
	> 75 %,
	50 %-75 %,
	25 %-50 %,
	< 25 %;
	***solo per le confezioni contenenti meno di 30 g di prodotto, i paesi d'origine possono essere indicati sull'etichetta a mezzo del codice paese ISO 3166 alpha-2.*"**

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2001/113/CE
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
"6. ***Allorché*** il tenore residuo di anidride solforosa ***è superiore a 10 mg/kg, la sua presenza deve essere menzionata*** nell'elenco degli ingredienti ***in deroga all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1169/2011***.";	"6. Il tenore residuo di anidride solforosa ***è menzionato*** nell'elenco degli ingredienti.";

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = ***18*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = ***12*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = ***24*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = ***18*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del ... [OP: inserire la data = ***24*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], in conformità delle direttive 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, possono continuare	I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del ... [OP: inserire la data = ***18*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], in conformità delle direttive 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, possono continuare

a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.	a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sanzioni
	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)
Direttiva 2001/110/CE
Allegato II – comma 4 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-I L'allegato II della direttiva 2001/110/CE è così modificato: al comma 4 è aggiunto il punto seguente:
	"6 bis. Indice di invertasi (metodo Siegenthaler) per il "miele non riscaldato", determinato dopo trattamento e miscela – generalmente non meno di 50 U/kg; mieli a basso tenore di enzimi naturali, non meno di 25 U/kg."
	(La modifica si applica all'intero

testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato I – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli allegati I ***e*** III della direttiva 2001/112/CE sono così modificati:	Gli allegati I***,*** III ***e V*** della direttiva 2001/112/CE sono così modificati:

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I – Parte I – punto 6 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi tipo di zucchero aggiunto o edulcorante, naturale o artificiale, è rigorosamente vietato nei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I – Parte I – punto 6 – lettera a – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi tipo di zucchero aggiunto o edulcorante, naturale o artificiale, è rigorosamente vietato nei

succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b – punto ii – trattino 2
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I – Parte II – punto 3 – trattino 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
"– i processi per ***eliminare*** gli zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto: filtrazione su membrana, fermentazione mediante lievito.";	"– ***per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato:*** i processi per ***ridurre*** gli zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto: filtrazione su membrana, fermentazione mediante lievito.";

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE
Allegato V – riga 20 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'allegato V è aggiunta la riga seguente:
	"Nome comune del frutto: Arancia sanguigna
	Nome botanico: Citrus × sinensis
	Livelli Brix minimi: 10"

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera b
Direttiva 2001/113/CE
Allegato I – Parte I – trattino 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"– La "marmellata di agrumi" è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze."	"– La "marmellata di agrumi" è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. ***Nella denominazione "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.***"